

**22/03/2018 - VERBALE DI CONSIGLIO**



Il giorno 22 del mese di marzo dell'anno 2018, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- dott.ssa Laura Parolin – Segretario
- dott. Luca Longo - Tesoriere
- dott. Luca Piero Mazzucchelli – Vicepresidente
- dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere - *entra ore 19:44*
- dott. Paolo Bozzato – Consigliere
- dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere
- dott. Paolo Campanini – Consigliere - *entra ore 20: 53*
- dott.ssa Cristina Contini – Consigliere
- dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere
- dott.ssa Valeria la Via – Consigliere
- dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere
- dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere
- dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Non partecipa la Consigliere Alessandra Micalizzi, in quanto rappresentante della sezione B.

Per le discussioni relative ai casi di deontologia, alla seduta partecipa anche l'Avv. Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontologica.

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:



1. Approvazione verbale del 18/01/2018;

2. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;

3. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

4. Casi e quesiti deontologici:

a) G. L. / D.S. E.;

b) Quesito su capacità di intendere e volere e responsabilità disciplinare;

c) R. P. / V. N.;

d) C. N. / V. N.;

e) S. C. / D. M.;

f) Quesito sulla conservazione della documentazione in caso di morte del professionista;

g) F. P.S. / C. M.;

h) S. I. L. / D'A. S. - P. V.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 12 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 19:36.

**Si passa al punto 1 dell'ODG: Approvazione verbale del 18/01/2018;**

**Il Segretario dott. ssa Parolin** comunica che non sono pervenute segnalazioni.

Il verbale viene approvato con 8 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Mazzucchelli, Contini, Grimoldi, Ratto, Pasotti) e 4 astenuti (Bozzato, Cacioppo, Marabelli, La Via)

*Alle ore 19:44 entra la Consigliera Dott.ssa Barbara Bertani*

*Alle ore 19:55 esce il Segretario Dott.ssa Laura Parolin.*



**Si passa al punto 2 dell'ODG: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;**

**Il Presidente dott. Bettiga** comunica di aver chiesto di modificare la bozza di decreto che prevede le elezioni dei Consigli regionali per il 2019. Specifica di aver proposto l'aggiunta di una terza convocazione con il quorum a zero, al fine di evitare situazioni di stallo. Spiega di aver fatto tale richiesta perché la terza convocazione, prevista nel secondo decreto della legge 3/18, riguarda tutte le professioni sanitarie, eccetto gli psicologi.

**Il Consigliere dott.ssa Contini** ricorda che il Presidente dott. Bettiga volesse anticipare le elezioni a ottobre 2018. Domanda perciò il motivo per cui il Presidente non abbia affrontato la questione dell'anticipo delle elezioni avendone l'opportunità.

**Il Presidente dott. Bettiga** risponde che i Presidenti degli Ordini regionali non hanno alcun diritto né di veto né di voto sugli atti ministeriali.

**Il Consigliere dott.ssa La Via** ritiene si debba riportare all'Ordine Nazionale degli Psicologi che sia importante interpellare gli Ordini regionali e tenere in considerazione la loro opinione.

**Il Presidente dott. Bettiga** riferisce di essere d'accordo con il Consigliere dott.ssa La Via. Dichiara però che non sono i Consigli regionali a doversi esprimere sull'argomento. Afferma che chiederà ai Consiglieri dott. Grimoldi e dott. Pasotti di lavorare sulla legge 3 e le possibili attuazioni della legge Lorenzin.

Comunica che occorre spostare la data dell'approvazione del consuntivo e dell'assestamento al 19 aprile 2018 alle ore 18, prima del Consiglio di deontologia.

Riferisce che nel giorno corrente c'è stato il primo Consiglio monocratico da parte del Consigliere dott.ssa Micalizzi per un caso di esposto Albo B.

**Il Segretario dott.ssa Parolin** dichiara che la Consulta delle Scuole di Specializzazione della Lombardia si è costituita ed è composta da: Luisa Castelluccio, Eugenia Pelanda, Marilena Tettamanzi, Stefania Vassallo e Marta Vigorelli.

**Si passa al punto 3 dell'ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;**

**Il Tesoriere dott. Longo** riferisce che per la realizzazione della piattaforma riguardante il progetto "Psychomap" sono stati raccolti diversi preventivi. Afferma che tra questi è stato scelto quello di Tunderlow, che è un partner che conosce il funzionamento dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Aggiunge che la sua precedente collaborazione con l'Ente costituisce un elemento di garanzia, fondamentale per la delicatezza delle informazioni da veicolare con questo progetto.

**Il Presidente dott. Bettiga** dà lettura degli affidamenti d'incarico per il progetto "Presentazione libri": dott.ssa Pavone e dott. Senzolo ("La costola perduta. Le risorse del femminile e la costruzione dell'umano").

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n. 81/18)**



*Alle ore 19:59 escono i Consiglieri La Via, Grimoldi e il Tesoriere Longo*

*Alle ore 20:09 rientrano i Consiglieri La Via, Grimoldi*



**Si passa al punto 4 dell'ODG:**

**a) G. L. / D.S. E.;**

Il Consigliere relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

*Esposto*

Con atto del 4.7.2016, l'esponente premette che il Tribunale con provvedimento dell'11.12.2015 disponeva l'affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali e richiedeva agli stessi una relazione di monitoraggio sui figli e sui genitori da depositare entro il 30.4.2016, rinviando la prosecuzione del procedimento alla data del 11.5.2016. Tanto premesso, l'esponente lamenta che l'iscritto non lo incontri mai

*"nemmeno lo sente, eppure scrive, al di là di ogni valutazione scientifica, che "Tutto questo ... si collocava in uno scenario che continua ad essere estremamente conflittuale tra i genitori.". L'iscritto contrappone la "rigida presa di posizione" dell'esponente all'atteggiamento "aperto e collaborante" della madre. L'iscritto "qualifica come sincera la preoccupazione della madre <<... che tutto questo prima o poi ricadrà sui propri figli>>.*

*Nel merito, l'esponente non "comprende come tale giudizio possa essere formulato se non l'osservazione del rapporto dialettico madre-padre.... XX [ndr: l'iscritto] si affida alle sensazioni, ignorando ogni metodo scientifico d'indagine». Inoltre, l'iscritto lascia intendere che l'esponente, "dal gennaio 2016, non fosse stato assolutamente disponibile al confronto", tanto da sottolinearne l'"atteggiamento fortemente oppositivo e arbitrario... la sua rigida presa di posizione ... la sua attenzione più spostata sulla conflittualità di coppia che sul benessere e sui bisogni evolutivi dei bambini". E, invece,*

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

L'esponente sostiene di aver scritto "per ben quattro volte: 8/4/2016, 12/4/2016, 21/4/2016 e 29/4/2016 chiedendo udienza", ma nessuno rispose "se non a distanza di un mese!!!"



L'esponente cita inoltre almeno due esempi di situazioni in cui si sono rese evidenti le difficoltà organizzative del Servizio nella gestione della comunicazione con l'utenza. Con riferimento a quanto indicato, l'esponente evidenzia "una grave crepa" del Servizio sociale in cui opera l'iscritto: "gli operatori del Servizio Tutela Minori appartengono ad enti separati. Infatti, mentre le assistenti sociali fanno riferimento all'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, gli psicologi fanno riferimento all'ASST degli Ospedali. La precisazione è importante perché ... [ndr: l'iscritto] non ha ricevuto direttamente le email inviate in quanto non utilizza la stessa casella di posta elettronica". Conclude, quindi, l'esponente che "i Servizi sociali non sono organizzati per ricevere e leggere le email dei loro assistiti". L'esponente lamenta anche che, appiattendosi sulle indicazioni dell'assistente sociale, l'iscritto ha messo in equivoca contrapposizione l'eccezione sulla competenza territoriale dei Servizi sociali, sollevata dall'esponente, con la competenza professionale degli stessi, su cui l'esponente non si è mai espresso. Infatti l'iscritto scrive "non si presentava quindi al colloquio prefissato e si rifiutava di collaborare con gli operatori che, a suo dire, non stavano svolgendo il loro incarico in maniera corretta". L'esponente lamenta, infine, che l'iscritto, mentre qualifica come sincera la preoccupazione della madre "... che tutto questo prima o poi ricadrà sui propri figli", nelle conclusioni sostiene di non essere in grado di prevedere quali condizionamenti e danni si possano determinare nel soggetto che deve designare il genitore collocatario. Nella relazione si legge, infatti: "... atteggiamento del signor XX [ndr: l'esponente] ..." che "... se non muterà in futuro rischia di essere un fattore negativamente decisivo sulla possibilità di supporto e di aiuto al

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*nucleo". La contrapposizione artatamente provocata tra padre ("Purtroppo il non aver avuto la possibilità di comprendere le sue ragioni... ha messo gli operatori in una situazione di stallo") e madre (con "... il suo atteggiamento collaborante e la sua potenziale apertura verso il confronto, anche con il padre dei bambini...").*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

#### *Chiarimenti*

In data 11.8.2016 l'iscritto precisa di avere preso servizio presso il consultorio di F. il 7.1.2016 e di operare alle dipendenze della ASST, mentre le Assistenti sociali, con cui collabora in equipe (con compresenza di un solo giorno a settimana), fanno capo all'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona con diversa sede. Questa dislocazione diversificata crea dei problemi di comunicazione e coordinamento. Le convocazioni dell'esponente sono state gestite dall'assistente sociale. L'assistente sociale, che seguiva la famiglia dal 14.1.2015, riferiva all'iscritto che il caso era caratterizzato da una grave conflittualità di coppia (ne ritrovava conferma nella documentazione a disposizione), tanto che la CTU aveva proposto l'affido dei minori ai Servizi sociali. Nella situazione in esame vi sono state, da parte dell'esponente, delle contestazioni sulla competenza amministrativa dei Servizi, a causa di una individuazione inizialmente errata da parte del Tribunale, poi rettificata. Questo ha portato l'esponente a insistere nel contestare la competenza dei Servizi anche in riferimento alla convocazione avuta e alla quale non si è presentato. L'iscritto interpreta tale comportamento e le argomentazioni del difensore dell'esponente (finalizzate allo stesso obiettivo) come intese a "evitare di confrontarsi con il Servizio Sociale". L'iscritto ritiene quindi di non aver "dedotto quanto scritto nella relazione da semplici <<voci o riferimenti inattendibili>>", ma di aver "valutato attentamente tutti gli aspetti della questione, producendo una relazione che

*riferisce al Tribunale un fatto di per sé rilevante, ovvero, l'arbitraria presa di posizione da parte del signor XX di non partecipare all'indagine richiesta dal tribunale".*



Per quanto concerne le email a cui fa riferimento l'esponente, come emerge dalla loro lettura, esse non contengono una richiesta di incontro o di ascolto ma, invece, una spiegazione sulla visita domiciliare effettuata dagli operatori, e "una richiesta che, ancora una volta non tesa al confronto, ma piuttosto alla giustificazione del proprio operato (tra l'altro non dovuta)".

Rispetto al presunto atteggiamento di favore nei confronti della moglie dell'esponente e di svalutazione nei confronti dell'esponente, l'iscritto replica che «tutto quello che viene riferito è semplicemente un diverso atteggiamento personale dei soggetti nei confronti dell'indagine richiesta: la signora ha partecipato all'indagine, il signore no. Questo elemento, dovendo produrre una relazione al Tribunale doveva essere riferito... ». Il lavoro del Servizio non è stato teso ad alcuna svalutazione della figura paterna, tanto che si afferma che "Con la signora il dialogo porta anche ad una sua potenziale apertura verso il signor XX [ndr: l'esponente] per il bene dei bambini. Questo evidenzia chiaramente che vi è stato un lavoro clinico di supporto e di costruzione di punti di vista diversi da cui guardare una situazione critica cercando di riabilitare la figura paterna almeno davanti ai bambini. In un certo senso è quello che il Servizio avrebbe voluto costruire anche con l'esponente se ve ne fosse stata l'occasione. Si è quindi lavorato con la signora invitandola a non rispondere alle provocazioni ed a non mostrare e dichiarare apertamente la propria rabbia e svalutazione sulla figura del padre di fronte ai bambini."

Nella relazione, l'iscritto ha osservato che «Gli operatori avrebbero veramente voluto un'occasione di confronto con il signor XX [ndr: l'esponente], in quanto, pur non mettendo in dubbio il suo affetto verso i figli, forse in questo momento sembra che la sua attenzione sia più spostata sulla conflittualità di coppia che sul benessere e sui bisogni

*evolutivi dei bambini. Al momento, quello che si è potuto rilevare è relativo solo alla figura materna che appare adeguata ed attenta anche se molto provata dalla situazione». E' significativo che tale frase sia stata riportata dall'esponente, laddove si lamenta che la relazione sia tendenziosa, omettendo l'annotazione positiva, coincidente con il periodo sottolineato. "Gli aspetti evidenziati rispetto al XX [ndr: l'esponente], riguardano il suo atteggiamento nei confronti del Servizio e l'attuale difficile rapporto con la ex moglie e non implicano alcun giudizio sulla sua figura di padre".*

*In realtà il clima di conflittualità è stato accertato <<attraverso i colloqui con la signora ... che lamentava un clima ingestibile e l'impossibilità di mettersi d'accordo su qualsiasi cosa riguardasse i bambini. A questo proposito forniva una serie di documentazioni oggettive, ovvero, scambi di e-mail e messaggi... Altra fonte di confronto e raccolta informazioni era l'assistente sociale ... che seguiva il caso da un anno (e non è la vicina di casa "in vena di pettegolezzi") e che rilevava le stesse dinamiche in atto. Come ultimo, la documentazione ufficiale che, confrontata con gli avvenimenti in essere, forniva un riscontro coerente e compatibile. L'unico elemento mancante era il punto di vista diretto del signor XX [ndr: l'esponente] che, tuttavia, gli operatori hanno potuto appurare dagli scambi di mail con la ex moglie...>>. L'iscritto, infine, sottolinea, che l'obiettivo dei Servizi non "è finalizzato al determinare quale sia il genitore buono e quale quello cattivo, ma è teso a mettere in primo piano il benessere e la cura che entrambe i genitori possono offrire ai figli nonostante la loro storia di coppia sia finita". <<Il Servizio non lavora per destabilizzare, ma per cercare quali risorse possono essere ancora disponibili per la ricostruzione di un ambiente sereno per i figli. >>.*

Commissione Deontologica

La Commissione, letti l'esposto e i chiarimenti, ha ritenuto di non esprimere



valutazioni riguardanti il funzionamento dei Servizi (pur se evidentemente problematici), in quanto non pertinenti.



Riguardo alla relazione oggetto dell'esposto, la Commissione ritiene di proporre l'archiviazione del caso, non emergendo fatti rilevanti dal punto di vista deontologico. Alla base di alcuni contenuti della relazione c'è un difetto di comunicazione di un provvedimento del giudice sulla competenza territoriale, che ha condotto a una serie di equivoci e irrigidimenti reciproci tra esponente e iscritto. Le modalità con cui vengono espresse le valutazioni sull'atteggiamento dell'esponente non risultano tali da essere rilevanti ai sensi dell'Art. 7 CD. Infatti, pur essendo il giudizio contestualizzato alla mancata collaborazione dell'esponente, l'iscritto ribadisce di non mettere in dubbio l'affetto del padre per i figli, e di lavorare per trovare una soluzione che veda un contributo di entrambi i genitori per il benessere dei minori. La Commissione, pertanto, propone l'archiviazione.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di **archiviazione** del caso G. L. / D.S. E viene approvata con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Marabelli, Ratto, Pasotti) e 2 contrari (La Via, Grimoldi) (**delibera n.82//18**).

*Alle ore 20:11 rientrano il Segretario Dott.ssa Laura Parolin e il Tesoriere Dott. Luca Longo*

**b) Quesito su capacità di intendere e volere e responsabilità disciplinare;**

L'Avv. Massimo Ruggiero risponde al quesito posto dal Consiglio in relazione alla capacità di intendere e responsabilità disciplinare, risposta le cui conclusioni sono state condivise con l'Avv. Elena Leardini.



Per costante giurisprudenza, la responsabilità dell'illecito disciplinare richiede la suitas della condotta, intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie e come possibilità di esercitare un controllo sul proprio comportamento. L'evitabilità della condotta posta in essere delinea, infatti, la soglia minima della sua attribuibilità all'agente, intesa come appartenenza della condotta al soggetto.

D'altra parte, qualora al soggetto che abbia commesso un illecito disciplinare senza volontà consapevole dell'atto e senza possibilità di esercitare un controllo sul comportamento venisse applicata una sanzione, questa non avrebbe alcuna funzione rieducativa, ma solo afflittiva.

Il Regolamento disciplinare OPL precisa, all'Art. 2, che «la responsabilità disciplinare sussiste ove siano accertati comportamenti volontari in violazione...».

L'espressione è la stessa utilizzata dal precedente Codice deontologico forense, mentre, in maniera più esplicita, il nuovo Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio nazionale forense il 31 gennaio 2014, entrato in vigore il 15 gennaio 2015), all'Art. 4, prevede che: "la responsabilità disciplinare, discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni".

Le ragioni del principio in parola sono spiegate con molta chiarezza dalla sentenza n. 128 del 2013 del Consiglio Nazionale Forense: «il soggetto il quale, al momento in cui pone in essere la condotta contraria alla regola deontologica, versi, a causa di una grave infermità, in stato di totale incapacità di intendere e di volere, in quanto totalmente privo del dominio della sua volontà, non può essere ritenuto

responsabile disciplinarmente. Viene, evidentemente, meno in tale ipotesi la volontarietà dell'azione e del comportamento, requisito imprescindibile per l'affermazione di responsabilità.



Per contro, anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità di intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e volere nel senso di affievolirla, ma non escluderla del tutto, non ostano alla configurabilità dell'illecito disciplinare, potendo avere rilievo solo ai fini della sua valutazione e dell'entità della pena da irrogare>>.

La capacità di intendere è l'idoneità del soggetto ad orientarsi con una percezione adeguata della realtà e del significato delle proprie condotte e delle loro eventuali ripercussioni. La capacità di volere si identifica, invece, nell'attitudine del soggetto ad autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che sono alla base dei comportamenti. E', quindi, rilevante qualsiasi disturbo che, incidendo sulla psiche, comprometta irrimediabilmente la capacità di intendere e volere del soggetto e, quindi, la capacità di comprendere il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi in modo conforme.

La volontarietà della condotta illecita, cioè la capacità di intendere e di volere, e l'elemento soggettivo del fatto illecito che il soggetto sta compiendo, operano su piani diversi. La prima, essendo un presupposto della responsabilità disciplinare, deve essere accertata con criterio di priorità rispetto alla seconda.

Nella Relazione di accompagnamento al Contributo alla stesura del Regolamento disciplinare degli Ordini professionali, approvato dal CNOP il 20.6.2008, si chiarisce che <<l'elemento soggettivo - o psicologico - riguarda l'attitudine psichica con la quale viene compiuta l'azione o omissione disciplinarmente rilevante. La responsabilità disciplinare, infatti, non può assumere connotati di

“responsabilità oggettiva”, che scatta a prescindere dalla valutazione del profilo psicologico, ma, più correttamente, deve presentare, accanto all’elemento materiale, un profilo di intenzionalità o quantomeno di colpa... E’, infatti, necessario che accanto al dato materiale vi sia l’intenzionalità della condotta, o quantomeno un profilo di colpa>>.

*Discussione*

Un Consigliere sottolinea la difficoltà di valutare la capacità di intendere e di volere (totale o parziale) al momento del fatto che non è detto discenda da una malattia.

L’avv. Ruggiero evidenzia che la Cassazione, con una sentenza in materia disciplinare (Cassaz. Sez. Lav. Sent. 25955/17), ha ritenuto che, accertata la incapacità del soggetto in due periodi di tempo prossimi, deve ritenersi, fino a prova contraria, la incapacità del soggetto nel periodo intermedio.

Un Consigliere sottolinea come in sede penale occorra una perizia psichiatrica, mentre nel nostro caso occorre una competenza generica, perché noi non stiamo procedendo a una valutazione specialistica ma stiamo procedendo a una valutazione esattamente come qualunque altro organo disciplinare (come potrebbe fare il Consiglio forense).

L’Avv. Ruggiero fa presente che in relazione alla valutazione della prova, come in tutti i procedimenti disciplinari, se il Consiglio non ritiene convincente il parere medico – legale prodotto dalla parte o non lo ritiene esauriente, può disporre un accertamento. Il soggetto potrà rifiutarsi, ma se il soggetto si rifiuta, si può trarne un’argomentazione. Questo è un discorso di tipo probatorio.

Un Consigliere afferma che le ultime due radiazioni che si sono comminate, erano soggetti con una situazione probabilmente patologica e, abbastanza grave, in



termini di deterioramento cognitivo. In quella situazione, in entrambi i casi, si era ipotizzato che si trattasse di persone con una demenza precoce e quindi con un'incapacità in qualche modo di determinare le proprie azioni. Il Consigliere sottolinea che esiste, oltre al tema della funzione della pena in cui si fa un'equazione assolutamente precisa tra la funzione della pena in sede penale come significato retributivo, rieducativo anche quello dissuasivo generale, specifico, anche una discussione sul significato della pena. La natura della pena, in questo caso, è costituita dalla possibilità o meno, parlando delle sanzioni di fatto, di ostacolare la possibilità per un soggetto di continuare a lavorare. Quindi non è una pena astratta o generica che va a ledere un diritto di carattere generale, come il diritto alla libertà dell'individuo che viene limitata nel momento in cui io vado a incarcerarlo, ma la natura della pena, che è costituita dalla sospensione o dalla radiazione rispetto alla prosecuzione dell'attività lavorativa. La nostra pena è molto specifica e riguarda una normazione che è in realtà una forma di accordo stabilito all'interno di una comunità professionale. Se si incontra un soggetto di cui si ritiene che l'esecuzione degli atti tipici della sua professione possa produrre nocumento alla salute pubblica, si deve intervenire. In questo si deve risalire alla funzione degli Ordini, quindi alla funzione della deontologia all'interno del meccanismo di funzionamento degli Ordini professionali. Le professioni sono tali perché l'articolo 33 della Costituzione affida un bene collettivo, nel nostro caso costituito dalla salute pubblica, ai professionisti. Se la salute psichica degli individui è data, diciamo in gestione, agli psicologi e ai medici autorizzati dallo stato attraverso un meccanismo preciso, di fronte a un soggetto che si pensa possa essere pericoloso per la salute pubblica, gli psicologi verrebbero meno a un compito istituzionale che lo stato ha loro affidato se non "fermassero" quel



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

professionista. Bisogna dunque aggiungere che cosa fa un Ordine professionale, qual è la funzione che svolge l'Ordine professionale e a che cosa serve la deontologia all'interno di questo dispositivo. Tanto è vero che, nel caso specifico della Lombardia, negli due ultimi casi in cui si è radiato un iscritto, è avvenuto perché si è ritenuto che questi colleghi, col nostro legittimo dispiacere, non potessero più svolgere la professione. Abbiamo ritenuto di dover "proteggere" la società civile rispetto all'esercizio professionale di questi iscritti.

Un Consigliere sostiene che, nei casi citati di radiazione, c'erano dei comportamenti espliciti degli iscritti che erano l'oggetto dell'esposto e che andavano a incidere su quello che è stato chiamata la tutela, il decoro della professione (Art.2).

Un Consigliere ribatte che, se entriamo nel merito della situazione specifica significa che non accettiamo la presentazione di un certificato medico. Se accettiamo la certificazione dovremmo chiudere l'audizione perché nel momento in cui l'iscritto ha commesso l'azione non era in grado di intendere e volere. La nostra funzione non è quella di comminare una pena similmente al giudizio penale, ma è quella di giudicare l'idoneità di un soggetto a svolgere una professione. La sanzione è legata alla professione: la funzione del Consiglio è di proteggere la collettività rispetto ai comportamenti degli iscritti. L'Ordine valuta il caso singolo e, da questo punto di vista, si deve ragionare sul caso specifico.

L'Avv. Ruggiero sostiene che non si può attribuire al procedimento disciplinare una funzione di inibizione e sanzione collegata all'idoneità psico - fisica del soggetto a svolgere la professione di psicologo. Le sanzioni disciplinari si applicano nelle ipotesi previste dall'art. 26 delle legge professionale ed è illegittimo ritenere che possano svolgere la funzione di prevenzione e sorveglianza della



idoneità psico – fisica del professionista.

Per l'esercizio della professione di psicologo non è, infatti, prevista, diversamente da quanto avviene, ad esempio, per i piloti, una certificazione di idoneità psico-fisica.

Quanto all'ipotesi di un soggetto che è, al momento del giudizio, incapace di intendere e volere, deve escludersi la possibilità di instaurare con lui una relazione procedimentale. Per arrivare a parlare con lui dell'illecito che ha commesso, devo avere di fronte un interlocutore che mi capisce (capacità di stare in giudizio).

Un Consigliere sottolinea che se non interveniamo con una sanzione su un iscritto, che potrebbe creare dei danni nel sociale, non tuteliamo il cittadino.

L'avv. Ruggiero risponde che la sanzione disciplinare non può avere una funzione di prevenzione generale. Se io utilizzo la radiazione con una funzione che la legge non mi dà, sto facendo un abuso.

Un Consigliere ribadisce che noi abbiamo una funzione deontologica che esercitiamo a nome e per conto dello Stato sulla base di un Codice deontologico che è deciso dai colleghi attraverso una procedura referendaria assumendoci una responsabilità, che è la ragione per la quale facciamo applicare il Codice deontologico, cioè tutelare i cittadini dalla *malpractice* professionale. È ovvio che non è possibile fermare un collega che non abbia commesso un illecito disciplinare, ma nella misura in cui il collega l'illecito disciplinare lo ha commesso, il Consiglio non solo ha il potere, ma ha il dovere di graduare la sanzione in base alle considerazioni che fa rispetto all'impatto del lavoro di questo collega nel sociale.

Un Consigliere richiama la sospensione cautelativa che è stata fatta in passato nel caso di un collega che ha commesso un reato penale. Per gli avvocati esiste la sospensione cautelare, l'Ordine l'ha applicata nel 1996-97 con parere dell'Avv.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Danovi.

L'Avv. Ruggiero sottolinea che, nell'ipotesi che l'iscritto abbia commesso un reato penale, può ipotizzarsi una violazione dell'Art. 2 CD, per avere tenuto un comportamento contrario al decoro e alla dignità. La sospensione cautelare può essere adottata solo se prevista dalla legge. Così, ad esempio, la Legge professionale degli avvocati (art. 60), prevede la possibilità di deliberare la sospensione cautelare dall'esercizio della professione se ricorrono i presupposti tassativamente previsti dalla legge stessa (ma non si tratta, comunque, di ipotesi riguardanti la idoneità psico - fisica del professionista) e per la specifica durata prevista dalla legge, dovendosi appunto escludere un potere discrezionale di applicazione fuori dai casi stabiliti.

Un Consigliere sostiene che se un iscritto non fosse in grado di svolgere la professione, perché non in grado di intendere e volere, sarebbe disposto a sostenere questo anche davanti alla Corte d'Appello perché l'Ordine ha l'obbligo e il dovere di fermare un collega di questo tipo.

Un Consigliere ritiene che se l'Ordine considera un collega non idoneo a svolgere la professione, può rischiare e deve prendersi questa responsabilità.

Un Consigliere sostiene che se una persona è incapace di intendere e di volere, è probabile che abbia violato qualche articolo del Codice Deontologico. La discussione si sposta dunque sulla pesantezza della sanzione in quanto questo professionista, prendendosi cura di altri ha la possibilità di influire in maniera determinante e negativa sulla vita e sulla salute delle persone. Gli sembra improbabile che chi non è capace di intendere e volere non abbia commesso qualche illecito deontologico.



*Alle ore 20:53 entra il Consigliere Dott. Paolo Campanini*

*Alle ore 21:00 esce il Tesoriere Dott. Luca Longo*



**c) R. P. / V. N.;**

Il Consigliere relatore Dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso.

*Esposto*

Con atto del 19.5.2016, l'esponente (tramite avvocato) racconta che, nel maggio 2014, a causa dei suoi disturbi alimentari si rivolge al Centro di psicologia "...", e fissa un appuntamento con l'iscritto N.C., che gli ha proposto un ciclo di sedute di terapia ipnotica. Effettua 3 sedute, durante le quali gli vengono somministrati dei test e gli viene richiesto di raccontare "oltre alle proprie abitudini alimentari, anche la propria vita privata". In seguito, gli viene comunicato che avrebbe dovuto proseguire il trattamento con la collega P.R.

Per quel che concerne N.C., l'esponente lo cita in diverse occasioni riguardo alla sua alleanza con la dott.ssa P.R., che si sarebbe anche concretizzata in uno «sbeffeggiamento» sulla sua pagina personale.

Inizia il trattamento con l'iscritta P.R. presso il Centro di psicologia, ma l'iscritta gli propone di proseguire presso il suo studio privato (condiviso con l'iscritto N.C.) per una questione di comodità di entrambi. Nel corso di una seduta del mese di settembre 2014, l'iscritta P.R. è scoppiata a piangere raccontando alcune questioni personali riguardanti il rapporto con il marito e dichiarando la propria forte attrazione per l'esponente, il quale scrive di essere rimasto "letteralmente sconvolto".

Nella seduta successiva, l'esponente dichiara la propria volontà di interrompere il percorso e di proseguire con un altro professionista. "Invece, la dottoressa riuscì a convincerlo a lasciarsi andare ad una relazione amorosa con lei e a proseguire le sedute,

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

dicendogli che i colloqui non potevano terminare così e che era lei che doveva decidere quando avrebbero dovuto terminare, adducendo come scusa che, diversamente, avrebbe perso tutto quanto fino a quel momento fatto.”. Così, nel mese di settembre è iniziata la loro relazione amorosa. Nel merito, l’esponente allega diverse email sia dell’iscritta, sia sue, nel periodo tra ottobre 2014 e aprile 2015. L’iscritta “sfruttando la propria avvenenza fisica, mise in atto nei confronti del sottoscritto un programma di seduzione, al quale io stesso non fui in grado di resistere”. Allega varie foto, selfie, “in atteggiamenti sexy e molto provocanti [...] si allegano solo quelle meno scabrose, idonee a dimostrare il disinvolto modo di comportarsi della dottoressa P.R., certamente non consono ad una professionista e soprattutto deplorabile nei confronti di un proprio paziente”. È quindi iniziato un periodo fatto di alternanza di stadi di esaltazione ad altri di profonda “depressione e prostrazione quando la dottoressa era lontana”. L’iscritta ha anche consegnato le chiavi del proprio studio all’esponente, perché potesse avervi libero accesso. “Nel corso degli appuntamenti venivano alternati rapporti sessuali e sedute di ipnosi, attraverso le quali riusciva a fargli dimenticare i sensi di colpa nei confronti della moglie e della famiglia, che il sottoscritto le manifestava continuamente”. A dicembre 2014, l’iscritta ha proposto all’esponente di iniziare una convivenza, chiedendogli di separarsi dalla moglie. A questo punto l’esponente decide di confessare tutto alla moglie, che ha reagito tentando il suicidio (risulta allegato il referto del PS, in cui si legge che la signora ha ingerito 40 gtt di Lexotan “a semplice scopo ansiolitico; riferito conflitto in famiglia; viene accompagnata dai familiari”. La Commissione fa notare che è presente il parere specialistico dello psichiatra, che non rileva criticità).

L’esponente decide comunque di separarsi e la moglie minaccia una denuncia dell’iscritta all’Ordine. Quando l’iscritta viene a saperlo, gli «impone» di



convincerla a rinunciare. Allega un accordo (5.1.2015) sottoscritto da entrambi i coniugi presso un avvocato, in cui vengono presi accordi economici e viene anche esplicitato l'impegno a non denunciare l'iscritta. A gennaio 2015, l'esponente, divorato dai sensi di colpa, chiede aiuto alla moglie per interrompere la relazione con l'iscritta, che si conclude a maggio 2015. In seguito a questa decisione, l'esponente è in *"uno stato psicologico di profonda prostrazione"*, tanto da rivolgersi a uno psichiatra, che gli consiglia di iniziare un percorso psicologico presso un'altra iscritta. L'esponente decide di contattare l'iscritta segnalata per restituirle le chiavi e avere indietro i costosi regali a lei fatti nel corso della relazione. In quell'occasione, lei lo accusa, *"con il sostegno e l'ausilio del dr. N.C. di atti persecutori nei suoi confronti"*. L'esponente riceve un'istanza di ammonimento da parte dell'iscritta che, dichiarando di *"essere vittima di atti persecutori da parte sua ex art. 612 bis, indicando delle prove totalmente infondate, accusava il sottoscritto di pedinamenti e appostamenti, assolutamente inventati."*

Entrambi gli iscritti segnalati si sono accordati per raccogliere prove contro l'esponente, sostenendo che seguisse la dott.ssa P.R. I due arrivano anche a minacciarlo. Nell'istanza di ammonimento, l'iscritta P.R. ha utilizzato – in modo distorto - informazioni raccolte nel corso dei colloqui e riguardanti la famiglia d'origine per *"dimostrarne la pericolosità"*. Entrambi gli iscritti hanno *"sbeffeggiato"* l'esponente *"attraverso uno scambio di battutine di cattivissimo gusto sulla pagina facebook"* dell'iscritto N.C., con contenuti facilmente riconducibili alla sua persona. (Vedi doc. allegati 12 e 13 e trascrizione a pagina 8 dell'esposto). L'esponente si è lamentato tramite sms di questo atteggiamento direttamente con l'iscritto N.C., che ha negato di averlo avuto come paziente e che, in seguito, ha proceduto con una denuncia querela contro di lui per aver l'esponente *"reagito sulla propria pagina"*



facebook". L'iscritto N.C. ha anche proceduto con una querela per diffamazione.

L'iscritta P.R., durante la presa in carico dell'esponente e la loro storia sentimentale, aveva in cura anche le sue figlie [ndr: maggiorenni]. L'iscritta P.R. ha mandato a una delle figlie dell'esponente la foto di un suo paziente nel corso di una seduta ipnotica, proponendolo come "possibile fidanzato". Il procedimento per stalking a carico dell'esponente – nonostante le prove da lui fornite – si è concluso il 12.4.2016 con un ingiusto "provvedimento di ammonimento, avverso il quale verrà promosso ricorso al TAR". L'esponente fornisce elenco e descrizione dei "regali costosi" accettati dall'iscritta, per un valore totale di oltre 14 mila euro.

Viene citata una festa privata in cui gli iscritti segnalati e alcuni membri delle loro famiglie avrebbero discusso animatamente a causa dei fatti qui riportati.

Conclude citando espressamente i seguenti Artt. CD: 3, 4 (sbaglia a citarlo, perché il testo riportato riguarda l'Art. 5), 11, 22, 26, 28.

Nell'integrazione esposto del 3.12.2016, tramite il suo avvocato, l'esponente fa pervenire un'integrazione. Allega una "valutazione psicodiagnostica in merito al danno biologico di natura psichica subito [ndr: dall'esponente], a firma del Dr. F.C", che "attesta la presenza di un significativo malessere psichico nell'esponente, insorto dopo aver intrapreso una psicoterapia ipnotica, congiuntamente ad una relazione sessuale/sentimentale con la dott.ssa P.R.". Nella valutazione, "la relazione tra l'iscritta e l'esponente viene definita come pesantemente squilibrata a livello di potere ed enormemente influenzata proprio dal trattamento ipnotico, perché l'atto sessuale correlato all'induzione di trance ipnotica provoca nel paziente un effetto di forte condizionamento". Il collega individua un nesso causale fra "gli eventi descritti e la psicopatologia insorta ed accertata di disturbo dell'adattamento persistente con ansia ed umore depresso misti".

Viene allegata una prescrizione di psicofarmaci e la dichiarazione di un'altra



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

collega che sta effettuando una psicoterapia con l'esponente (citando espressamente la diagnosi da DSM).



#### *Chiarimenti*

In data 18.8.2016, l'iscritta fa pervenire i suoi chiarimenti, sostenendo la non veridicità di quanto riportato dall'esponente e l'intenzione di procedere con "le più opportune iniziative a propria tutela". Precisa l'esistenza di una sua seconda denuncia per minacce a seguito della quale "lo stesso ha dovuto alienare le armi con sospensione del porto d'armi". L'iscritta così ricostruisce i fatti. Ha incontrato l'esponente su invio dell'iscritto N.C il 14.5.2014 per un percorso di motivazione al dimagrimento (e non una psicoterapia) e non vi era alcuna diagnosi di disturbo alimentare (bensì, l'esponente lamentava incostanza nel seguire un regime alimentare sano). A luglio è stato lo stesso esponente a proporre di proseguire gli incontri presso lo studio privato dell'iscritta perché più comodo. Indica le date degli incontri presso la struttura originaria e presso il suo studio, con riferimento alle fatture emesse. Nega l'episodio in cui avrebbe pianto raccontando le proprie difficoltà familiari. Precisa come le ricevute fiscali successive alla data del 20.8.2014 (data di conclusione del rapporto professionale con l'esponente) fossero relative ai percorsi con le figlie dell'esponente, "per le quali ha sempre voluto saldare lui affermando di essere l'unico a provvedere al mantenimento delle stesse oltre che del genero". Ricostruisce la nascita della relazione sentimentale (mai negata, nemmeno nella richiesta di ammonimento in Questura), a partire dal settembre 2014, con una serie di azioni esplicite da parte dell'esponente (regali). Il 2.10.2014 l'iscritta decide di manifestare a sua volta i propri sentimenti, via email.

Sostiene che alcuni passaggi dell'esposto, oltre che quanto scritto dall'esponente

nella sua pagina facebook e quanto dichiarato alla Questura, siano diffamatori.

Ricostruisce le date delle fotografie inviate all'esponente, datandole in dicembre e non in settembre. Nega assolutamente e a più riprese di aver sedotto l'esponente o di avergli fatto qualsiasi tipo di pressione. Sostiene di aver lasciato all'esponente le chiavi del proprio studio per permettergli di portare lì dei mobili in regalo.

Precisa che il ricovero della moglie dell'esponente non è per tentato suicidio, visto il dosaggio di farmaco assunto. Si tratta infatti di un ricatto morale.

L'iscritta, nel gennaio 2015, sente l'Avv. M. chiedendogli consiglio circa la possibilità di presentarsi spontaneamente presso la commissione etica di OPL. In quella circostanza, l'avvocato risponde *"per i motivi dinanzi indicati credo non sia necessario ed anzi controproducente procedere ed effettuare un esposto in proprio al CdO degli psicologi come da sua precedente intenzione"* (Vedi allegati 14 e 14bis).

Allega diversi scambi di email sottolineando: *"Credo che il V. [esponente] abbia agito in quella circostanza l'ambivalenza che sempre lo caratterizza raccontando alla famiglia di essere sedotto e costretto dalla scrivente e me di essere sotto ricatto dalla famiglia per questioni economiche o per ricatti morali"*. La relazione è ripresa *«fino al 5.3.2015»*.

Allega vari testi a dimostrazione del suo non aver *"manipolato"* l'esponente. Nel mese di maggio 2015 i due si frequentano di nuovo. Fino a un certo punto l'esponente condivide fantasie floride sul loro futuro insieme, poi il 23.5.2015 telefona all'iscritta insieme alla moglie e pone fine alla relazione. Precisa: *"Finalmente capisco che se fossi mai tornata sui miei passi avrei continuato a subire ambivalenze e sofferenze varie"*. Allega un documento dello psichiatra con diagnosi di depressione dell'esponente, in cui il medico smentisce le informazioni a noi riferite riguardanti la diagnosi e l'invio a un'altra collega per la psicoterapia. Chiede anche che il dott. M. venga sentito se necessario. Conferma che l'esponente si sia rivolto



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

alla collega dott.ssa M.: sapeva che conosceva l'iscritta, e anche che aveva studio nello stesso comune di residenza dell'iscritta.

Da giugno 2015 fino all'Ammonimento del Questore, l'iscritta vive un periodo di grande difficoltà e paura, a causa dei comportamenti persecutori e diffamanti dell'esponente, sia di persona, sia su facebook. In questo frangente si rivolge nuovamente all'avv. M. chiedendogli un parere scritto sull'atteggiamento dell'esponente. A ottobre l'iscritta cambia studio (prendendone uno "più centrale e visibile") perché molto impaurita dagli agiti dell'esponente.

Riguardo al fatto di aver raccontato alla polizia informazioni riguardanti la famiglia d'origine dell'esponente, l'iscritta sostiene di aver cercato su internet informazioni sul padre dell'esponente (e non di aver raccolto queste informazioni nel corso della presa in carico), scoprendo delle sue condanne per reati penali (mafia e narcotraffico).

L'esponente ha anche modificato digitalmente un file per "far risultare una conversazione" su facebook, che in realtà si è svolta diversamente. Segue una serie di descrizioni degli atti diffamatori posti in essere dall'esponente contro l'iscritta, anche con il coinvolgimento delle figlie.

Riguardo alla presa in carico delle figlie dell'esponente, l'iscritta sostiene di aver fornito all'una un supporto alla genitorialità e all'altra un supporto in una fase di crisi matrimoniale, e "non di un rapporto di cura".

L'iscritta si rende disponibile ad essere sentita personalmente nel caso ritenessimo di aver bisogno di altre "giustificazioni".

Nell'audizione dell'8 febbraio 2017, la commissione incontra l'iscritta. Riguardo alla chiusura del rapporto con l'esponente, l'iscritta sostiene che questo si sia concluso a fine agosto. A settembre sono stati effettuati altri 2 incontri – definiti



“**non professionali**” e comunque non retribuiti –, dedicati a un “*sunto*” del percorso svolto sino ad allora. In quelle settimane, l’iscritta provava già qualche sentimento per l’esponente – che aveva già lasciato intendere un suo coinvolgimento emotivo, ma l’iscritta non si dichiara sino al 2.10.2014 (via mail). L’iscritta dichiara: *“Io mi rendevo conto che il mio non era un coinvolgimento puramente professionale. Ci sono state delle mail riguardanti il suo sentimento nei miei confronti; poi il 25.9, quando lui si è presentato con regalo, a quel punto era chiaro.”. “Io stessa capivo che non poteva andare avanti il rapporto dal punto di vista professionale. Lui esprimeva i suoi sentimenti, ma io stessa li provavo, pur non avendovi ancora dato forma.”.* L’iscritta sostiene inoltre di non aver mai parlato esplicitamente con l’esponente del “*disagio*” da lei avvertito in quel periodo, e di non aver mai chiesto supervisione, né supporto di altro tipo (fino a dicembre 2014, quando si è confidata con una collega).

Per quel che concerne il prendere in carico le figlie maggiorenni dell’esponente l’iscritta «sostiene di aver fornito all’una un supporto alla genitorialità e all’altra un supporto in una fase di crisi matrimoniale, e non di un rapporto di cura». L’iscritta ritiene che ciascun percorso fosse talmente definito rispetto agli obiettivi, da non esserci rischio di ingerenze di alcun tipo, non essendo percorsi di psicoterapia. *“Con il senno di poi non l’avrei fatto, perché c’è stato il coinvolgimento emotivo con il padre; ma se tutto fosse rimasto solo sul piano professionale, non avrei avuto problemi. Entrambe le figlie erano molto concentrate sulle proprie vite; le loro domande non c’entravano con la figura paterna: non mi raccontavano relazioni familiari con la famiglia d’origine, ma le loro situazioni nella famiglia attuale.”.* Le figlie hanno saputo della relazione sentimentale tra l’esponente e l’iscritta solo a dicembre. Nel frattempo l’iscritta chiedeva all’esponente di aspettare a dichiarare la loro situazione



sentimentale e ritiene che quest'ultima non abbia mai influito sul suo rapporto professionale con le figlie. Riguardo al pagamento degli incontri con le figlie (ci sono regolari fatture intestate all'esponente), l'iscritta sostiene che l'esponente si occupasse in toto del mantenimento delle figlie; lei presentava la fattura e in seguito ciascuna portava un assegno firmato dal padre. L'iscritta non ha mai ritenuto rilevante la possibilità di scrivere esplicitamente in fattura che i colloqui non fossero a favore dell'esponente.

Riguardo all'ipotesi di violazione del segreto: l'iscritta sostiene di non aver mai spedito la foto di un suo paziente a una delle figlie dell'esponente. Quest'ultimo, infatti, usava spesso il suo cellulare chiedendo di poter mandare mail o sms: probabilmente l'invio è avvenuto in una di quelle occasioni.

Riguardo alle pagine Facebook in cui l'iscritta e il collega avrebbero sbeffeggiato l'esponente, l'iscritta sostiene si trattasse di una pagina privata, e comunque lo scambio non riguardava affatto l'esponente.

#### *Commissione Deontologica*

Per quanto riguarda la doglianza dell'esponente circa l'utilizzo nell'istanza di ammonimento per stalking di informazioni ricevute dall'iscritta nel corso dei colloqui, «l'iscritta sostiene di aver cercato su internet informazioni sul padre dell'esponente (e non di aver raccolto queste informazioni nel corso della presa in carico), scoprendo delle sue condanne per reati penali (mafia e narcotraffico)». In ogni caso si tratterebbe di una deroga al segreto collegata a un pericolo per la salute psico-fisica dell'interessata come conseguenza del reato di stalking. In seguito all'audizione istruttoria dell'iscritta, è stato possibile chiarire alcuni passaggi: si ipotizza una violazione dell'Art. 2 in quanto le fatture relative alle prestazioni con le figlie sono



intestate al padre con diciture di colloquio psicologico, lasciando intendere che il destinatario della prestazione fosse il padre. Si ipotizza una violazione dell'Art. 26 in quanto la presa in carico delle figlie è avvenuta in una situazione in cui l'iscritta aveva già "consapevolezza" di fattori emotivi tali da interferire con l'efficacia della sua prestazione. *«Io mi rendevo conto che il mio non era un coinvolgimento puramente professionale. Ci sono state delle mail riguardanti il suo sentimento nei miei confronti; poi il 25/9, quando lui si è presentato con un regalo, a quel punto era chiaro».* Tale rapporto professionale è proseguito anche quando è iniziata la relazione sentimentale tra l'iscritta e l'esponente per cui si ipotizza una commistione tra vita privata e professionale (Art. 28). Inoltre la commissione ipotizza una violazione dell'Art. 28 anche per quanto concerne la relazione tra l'iscritta e l'esponente. L'iscritta riferisce la conclusione del rapporto professionale a fine agosto e ritiene di aver svolto altri 2 incontri – definiti "non professionali" e comunque non retribuiti –, dedicati a un "sunto" del percorso svolto sino ad allora; tuttavia in quelle settimane, l'iscritta provava già qualche sentimento per l'esponente – che aveva già lasciato intendere un suo coinvolgimento emotivo, seppur l'iscritta non si dichiarò sino al 2/10/2014 (via mail). In questa circostanza la gratuità non esclude la natura professionale della prestazione. Si ipotizza una violazione dell'Art. 3 in quanto l'iscritta ha agito con scarsa consapevolezza del proprio operato sia nei confronti dell'esponente sia delle figlie.

La commissione propone l'apertura del procedimento ai sensi degli artt. 2, 3, 26, 28:

*Camera di Consiglio*

Un Consigliere riscontra l'illecito dell'Art. 4 in quanto, nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità del paziente e, dato che la posizione tra



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

psicologo e paziente non è identica, l'iscritta manifestando un esplicito desiderio nei confronti del paziente, ha messo in atto un comportamento seduttivo.

Un Consigliere ritiene che sia stato violato l'Art. 5 perchè non è chiaro come l'iscritta abbia utilizzato gli strumenti teorico-pratici nel suo intervento con il paziente. (Art. 5: Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate).

I Consiglieri concordano nell'affermare la violazione dell'Art. 22 in quanto l'iscritta, prendendo in carico le figlie del paziente, con cui aveva iniziato una relazione sentimentale, ha messo in atto delle condotte lesive nei loro confronti. (Art. 22: Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi).

Un Consigliere ritiene che l'iscritta abbia violato l'Art. 17 avendo fatto foto a un paziente in stato di ipnosi, avendola poi fatta vedere a un'altra persona che era il suo paziente il quale l'avrebbero, tra l'altro, inviata ad altri (Art.17: La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale).

La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso R. P. / V. N. ai sensi degli Artt. 2, 3, 4, 5, 17, 22, 26, 28 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità con 13 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, Cacioppo, Grimoldi, La Via , Marabelli, Ratto, Pasotti) **(delibera n.83 /18)**



**La convocazione è fissata per il giorno 21/06/2018 alle ore 20:00**



*Alle ore 22:20 esce il Presidente Riccardo Bettiga*

**d) C. N. / V. N.;**

Il Consigliere relatore Dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso.

*Esposto*

Nell'esposto relativo al caso appena trattato (n. 140 R.P./V.N.) viene citato anche un altro collega. Nel maggio 2014; a causa dei suoi disturbi alimentari l'esponente si è rivolto al Centro di psicologia "...", e ha fissato un appuntamento con l'iscritto N.C., che gli ha proposto un ciclo di sedute di terapia ipnotica. Effettua 3 sedute, durante le quali gli vengono somministrati dei test e gli viene richiesto di raccontare *"oltre alle proprie abitudini alimentari, anche la propria vita privata"*. In seguito, gli viene comunicato che avrebbe dovuto proseguire il trattamento con la collega P.R. Per quel che concerne N.C., l'esponente lo cita in diverse occasioni riguardo alla sua alleanza con la dott.ssa P.R., che si sarebbe anche concretizzata in uno *«sbeffeggiamento»* sulla pagina personale di N.C. Inizia il trattamento con l'iscritta P.R. presso il Centro di psicologia, ma l'iscritta gli propone di proseguire presso il suo studio privato (condiviso con l'iscritto N.C.) per una questione di comodità di entrambi. L'esponente decide di contattare l'iscritta segnalata per restituirle le chiavi e avere indietro i costosi regali a lei fatti nel corso della relazione. In quell'occasione, lei lo accusa, *"con il sostegno e l'ausilio del dr. N.C. di atti persecutori nei suoi confronti"*. Entrambi gli iscritti hanno *"sbeffeggiato"*

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

L'esponente *"attraverso uno scambio di battutine di cattivissimo gusto sulla pagina facebook"* dell'iscritto N.C., con contenuti facilmente riconducibili alla sua persona.  
(Vedi doc. allegati 12 e 13 e trascrizione a pagina 8 dell'esposto.)



L'esponente si è lamentato tramite sms di questo atteggiamento direttamente con l'iscritto N.C., che ha negato di averlo avuto come paziente e che, in seguito, ha proceduto con una denuncia querela contro di lui per avere l'esponente *"reagito sulla propria pagina facebook"*. L'iscritto N.C. ha anche proceduto con una querela per diffamazione.

#### *Chiarimenti*

In data 3.10.17, il dott. N.C. fa pervenire i propri chiarimenti. L'iscritto contesta in toto i contenuti dell'esposto, ritenuto non veritiero e offensivo: *"il sig. V. non è mai stato paziente dello scrivente, nè è mai stato preso in carico dal sottoscritto; non ho mai ricevuto pagamenti dal sig. V. per le asserite prestazioni; le fatture che l'esponente produce negli allegati ed in merito alle quali ha ricevuto regolare totale quietanza, sono tutte per prestazioni dalla Dr.ssa R. che lo ha preso in carico per un percorso di Counseling motivazionale di Dimagrimento per il pacchetto di sedute concordate; non ho mai eseguito o effettuato test psicodiagnostici o qualsivoglia diagnosi psicologica poiché il sig. V. "non ha dato l'autorizzazione" poiché non era sua intenzione entrare in cura o in psicoterapia, ne è stato consigliato a farlo; nei tre colloqui preliminari sostenuti con lo stesso "non ho avuto alcuna informazione riguardo alla sua vita privata, al suo lavoro, né ho avuto conoscenza del suo hobby di artista. Tali colloqui erano mirati alla sola presa dei dati anamnestici del V. ed al rilascio delle informazioni riguardanti la struttura del Centro e gli strumenti ivi utilizzati...l'unica domanda di natura personale che ho posto riguardava il motivo per cui voleva dimagrire e la risposta fornitami non è stata mai in*

*alcun modo divulgata dal sottoscritto.”. “Quanto poi all’asserito sbeffeggiamento su facebook con la pubblicazione di post presenti sul sito dello scrivente, non si può non far rilevare come il reale svolgimento dei fatti è stato già valutato in sede penale e che semmai è stato il sottoscritto ad essere stato vittima di diffamazione su facebook da parte del sig. V.”. Allega sentenza del 7.6.2017, con la quale l’esponente è stato condannato per il reato ascrittogli. Sostiene che l’esponente non solo controllasse la sua pagina face book, ma anche fosse “costantemente presente con appostamenti, pedinamenti, [...] nei luoghi dove io e la dottoressa lavoravamo, spingendosi fino a presentarsi presso il Poliambulatorio dove lavoravo per richiedere i miei orari, le date e i giorni della mia presenza, oltre che quelli della collega”. Questo comportamento ha fatto sì che l’iscritto sporgesse denuncia presso la Polizia postale.*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*Commissione Deontologica*

*Letti i chiarimenti inviati dall’iscritto, la Commissione propone l’archiviazione, in quanto per quel che concerne lo “sbeffeggiamento” su FB l’iscritto ha chiarito di non essere neanche a conoscenza delle informazioni personali che sono riportate on-line. E’ invece un dato di fatto che l’esponente sia stato condannato per diffamazione per offese rivolte all’iscritto come da sentenza in allegato.*

*Camera di Consiglio*

*Un Consigliere ritiene che è importante chiedere all’iscritto se era al corrente della relazione sentimentale tra l’iscritta, a cui lui aveva inviato il paziente, e il paziente stesso in un supplemento di audizione istruttoria. Il Consigliere approfondirebbe con l’iscritto da che cosa stava “difendendo” la collega e che cosa sapeva l’iscritto della relazione. Questo perchè, se era l’iscritto al corrente e non ha denunciato*

l'accaduto, è un illecito disciplinare.

Un Consigliere ricorda che la relazione è avvenuta dopo la chiusura del rapporto terapeutico e quindi non è un illecito disciplinare.



Un Consigliere non ritiene che ci siano elementi per richiedere un supplemento d'istruttoria in riferimento all'esposto ricevuto dall'iscritto.

Un Consigliere riscontra che l'iscritto ha fatto dei colloqui ma dice di non aver preso in carico il paziente nè aver ricevuto pagamenti per le sue prestazioni.

La delibera di supplemento istruttoria del caso C. N. / V. N. viene approvata con 9 voti favorevoli (Mazzucchelli, Parolin, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Ratto), 1 contrario (Bertani) e 2 astenuti (Campanini, Pasotti)  
**(delibera n.84/18)**

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*Alle ore 22:40 rientra il Presidente Riccardo Bettiga*

**e) S. C. / D. M.**

Il Consigliere relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

*Esposto*

Con atto del 5.4.2017 l'esponente (marito) in una situazione di separazione molto conflittuale segnala che i Servizi Sociali hanno preso in carico con tempi inadeguati e con modalità non corrette la situazione familiare «della minore S. e dei suoi genitori dando attuazione agli interventi di sostegno necessari nell'interesse dell'anzidetto nucleo familiare» come richiesto dal Tribunale.

L'esponente segnala che «Per oltre un anno dal mandato del Tribunale, i Servizi (nelle persone dell'A.S. e dell'iscritta) non hanno mai approntato alcun percorso

*psicologico/psicoterapia per la figlia minore S. che ha interrotto i rapporti con il padre e ciò violando quanto indicato nell'ordinanza del Tribunale (art. 388 cp), così omettendo di fatto di tutelare e soccorrere una minore in una evidente situazione di disagio psicologico (art. 593 cp)». «Nonostante i presunti malesseri indicati dalla madre (MAI verificati e oggettivamente MAI provati) di modificare in senso sfavorevole per il sig. [ndr: padre] il calendario di visite con la figlia riducendo le visite e i pernottamenti: omettendo di procedere a verificare le reali condizioni della minore (art. 328 cp) e abusando della loro condizione di controllo, l'A.S. e l'iscritta, nel loro ruolo di Servizi sociali, inducono il Tribunale ad assumere una decisione poi recepita nella sentenza n. 164/2017 che crea grave pregiudizio nei rapporti fra la figlia minore e il padre».*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

#### *Chiarimenti*

Con atto del 19.5.2017 l'iscritta scrive i suoi chiarimenti. In seguito a una separazione molto conflittuale tra due coniugi, con 2 figlie (nate il 2001 e il 2010), il Presidente del Tribunale, con specifica ordinanza, disponeva (13.12.2013) che le visite tra il padre e una figlia E. avvenissero solo nelle ore pomeridiane e alla presenza dei nonni paterni. Il Tribunale (12.11.14), recependo quanto indicato dalla CTU (svoltasi nel 2014) e su istanza del padre, disponeva che «*il padre potesse vedere la figlia E. venerdì al lunedì (weekend alternati) e un pomeriggio infrasettimanale, nei fine settimana spettanti alla madre e il padre poteva vedere E. due giornate infrasettimanali con pernottamento nella casa paterna. Per S. le visite dovevano avvenire tenuto conto della volontà della minore in attesa dell'avvio di un percorso di sostegno a suo favore*».

Il Giudice, in data 9.6.2015, disponeva che "i Servizi Sociali competenti per territorio prendessero in carico la situazione familiare della minore S. e dei suoi genitori dando attuazione agli interventi di sostegno necessari all'interesse dell'anzidetto nucleo

*familiare". Dall'incarico del Giudice si evince che i Servizi devono prendere in carico l'intero nucleo e le relazioni intra-familiari connesse alle dinamiche che emergono nell'espletamento di detto incarico, e attuare gli interventi conseguenti ritenuti necessari nell'interesse delle minori. In merito all'"inerzia dei Servizi sociali l'iscritta precisa che: il caso viene assegnato in data 20.10.15 e il primo colloquio tra i Servizi e l'esponente viene effettuato in data 4.11.15. Da quel momento vengono effettuati colloqui individuali e congiunti con la coppia e con la minore S. (quattro in un solo mese) sino alla stesura di una prima relazione di aggiornamento inviata al Tribunale Ordinario nel mese di dicembre dello stesso anno. L'alta conflittualità tra i genitori non permette neppure di collocare una tempistica definita e condivisa in relazione alla durata degli spostamenti della piccola E. verso la casa paterna, diventando ulteriore motivo di scontro tra i genitori. Riporta stralci di colloquio in cui si palesa la stanchezza della minore apparentemente attribuita agli spostamenti. Ritiene che la visita domiciliare presso l'abitazione paterna, contestata dall'esponente *«perchè non effettuata in quella materna, non abbia influenzato in alcun modo la relazione redatta dei Servizi, nè in senso positivo nè negativo, ma all'opposto sia stata utilizzata in maniera strategica dal Servizio stesso .... per dipanare per quanto possibile ulteriori aspetti di conflittualità intra-genitoriale che andavano ad esasperare sempre di più quella frattura genitoriale che ha da sempre rappresentato il nucleo principale di malessere per E.»*. L'iscritta precisa come gli incontri organizzati dal Servizio tra l'esponente e la figlia S. vengano da lui ridotti alla risoluzione di richieste burocratiche da parte della ragazza senza cogliere che potessero rappresentare un'opportunità di incontro con la figlia. In merito alle contestate lungaggini del Servizio, indica tutti i passaggi svolti per tutelare *«l'interesse della minore, nella convinzione che debbano essere rispettati i tempi psicologici e fisiologici della ragazza**



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*perché ritenuti indispensabili ad accettare e motivare gli ulteriori passaggi o interventi a suo favore». Ricorda che prima dei reclami posti in essere dall'esponente si erano effettuati ben 17 colloqui con i vari componenti del nucleo (da novembre 2015 a maggio 2016). Sottolinea la difficoltà del padre a cogliere il malessere della figlia. In data 26.5.2016 veniva inviato un progetto individualizzato nel quale venivano definiti gli obiettivi, gli strumenti, la tempistica e le verifiche. L'obbiettivo era di facilitare una co-genitorialità per il benessere delle figlie. In riferimento al calendario di visite con la figlia, l'iscritta precisa le «incongruenze e le difficoltà nel trovare un punto comune nelle questioni riguardanti la quotidianità di E.» da parte dei genitori e l'invito del Consultorio a «un confronto sulla condivisione delle proposte che ritenete più opportune nei prossimi incontri di mediazione». Nella relazione di aggiornamento (6/11/16) vengono evidenziate le dinamiche conflittuali della coppia che, non riuscendo a giungere ad accordi anche minimi riguardanti le figlie, tendeva a non sentirsi riconosciuta e compresa dal Servizio, con continue lamentele. Il Tribunale, sentite le parti e visionate le relazioni, ha emesso un Decreto definitivo (doc.16) valutando tutte le informazioni pervenute e ha «anche accolto la proposta del Servizio di mantenere inalterato il regime di affido condiviso e ciò implica la possibilità che i genitori possano addivenire a soluzioni condivise per il benessere delle minori». Per quel che concerne l'asserita violazione di quanto indicato nell'ordinanza del Tribunale (art. 388 cp) osserva che il ritardo lamentato dall'esponente non tiene conto del fatto che si tratta di adempimenti subordinati a una termine ordinatorio e non perentorio. «La minore è stata ascoltata dalle Scriventi che hanno verificato e rimandato all'A.G. quanto emerso, hanno attivato un supporto psicologico a suo favore a partire dal mese di settembre 2016». Il pubblico ufficiale non ha rifiutato alcun atto, ma articolato ulteriori passaggi per meglio comprendere le*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

dinamiche intra-familiari attraverso colloqui con tutti i componenti del nucleo e, visti gli elementi osservati, il Servizio ha chiesto una proroga in data 09.12.15 per il completamento dell'incarico. A riprova del compimento del mandato è il fatto che la coppia genitoriale ha intrapreso un percorso di mediazione a partire dal mese di settembre 2016, la figlia maggiore S. ha intrapreso un percorso psicologico presso il Consultorio a partire dallo stesso mese ed è stata fatta un'ulteriore osservazione sulla minore E.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

#### *Commissione Deontologica*

La Commissione Deontologica, considerati i chiarimenti esaustivi, propone l'archiviazione del caso. La commissione, pertanto, propone l'archiviazione.

#### *Camera di Consiglio*

Un Consigliere ritiene che l'iscritta abbia manifestato una scarsa responsabilità professionale perchè, parlando sempre con il noi, rileva una completa fusione con l'assistente sociale e il servizio. L'iscritta riporta motivazioni assolutamente stereotipate e convenzionali senza evidenziare il suo personale contributo. Il Consigliere sottolinea la scarsa efficienza dei Servizi che non intervengono tempestivamente quando sarebbe necessario farlo.

La delibera di **archiviazione** del caso S. C. / D. M. viene approvata con 12 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Mazzucchelli, Contini, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) e 1 astenuto ( La Via )  
**(delibera n.85 /18).**

**f) Quesito sulla conservazione della documentazione in caso di morte del professionista;**

*Il Consiglio decide di rinviare il punto*

*Alle ore 23:04 esce il Presidente Riccardo Bettiga*

**g) F. P.S. / C. M.;**

Il Consigliere relatore dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso.

*Esposto*

Con atto del 6.4.2017 l'esponente lamenta un comportamento ritenuto inappropriato da parte dell'iscritta. In particolare evidenzia che il figlio di 21 anni è stato in terapia con l'iscritta per circa 7 mesi, dal gennaio al luglio 2016. A metà luglio 2016 ha sospeso la terapia con l'accordo che, se avesse deciso di riprendere, si sarebbe fatto vivo con la dottoressa a settembre. *«Il ragazzo non ha mai richiamato la dottoressa e noi genitori nemmeno, ma lei alcuni mesi dopo ha cominciato a farsi viva su WhatsApp con mio figlio, con mio marito e con me, chiedendo notizie».* L'esponente ha *«accettato un incontro il 30 marzo 2017 alle 9.00»* nello studio della professionista. *«Appena ho cominciato a spiegarmi si è messa a gridare in modo da coprire la mia voce. Ha gridato che mio figlio è "borderline e gravemente psicotico" (diagnosi mai espressa prima); che ha ben ragione di essere tale a causa mia; che io pretendevo di "insegnare il mestiere a un medico" e che lei mi "sfidava", tra qualche anno, a riferirle ciò che il ragazzo combinerà nella vita, cioè certamente nulla, dato che io le avevo "impedito di curarlo". Poiché nei pochi momenti in cui mi è riuscito di prendere la parola mi è accaduto di apostrofarla come "signora", ha gridato ancora più forte che dovevo chiamarla dottoressa "in quanto medico" e poiché si è avvicinata ed è più alta e più grossa di me, ho realmente temuto che mi volesse*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*mettere le mani addosso, quindi mi sono velocemente diretta alla porta. L'incontro è durato 14 minuti in tutto, dopo i quali lei si è precipitata a scrivere a mio figlio (a suo dire "gravemente psicotico", e nei fatti non più suo paziente da quasi un anno) messaggi che non ho letto, mentre io avevo intenzione di non riferirgli questa lite. A posteriori, mi sono spiegata tutto ciò come un malsano progetto di "punirmi" per l'interruzione della terapia, decisione di cui la dottoressa mi ritiene responsabile, prima convocandomi con insistenza e poi ferendomi il più possibile. Ho avuto l'impressione di un comportamento intimidatorio e completamente fuori controllo e di un'abitudine a prevaricare e umiliare le persone che ha molta probabilità di ripetersi».*



#### *Chiarimenti*

*Con atto del 19.4.2017 l'iscritta propone i suoi chiarimenti. L'iscritta afferma: «E' vero che l'avevo convocata [ndr: la madre] per un colloquio presso il mio studio per tentare di comprendere insieme il senso dell'interruzione della terapia da parte di un ragazzo che trovo molto sofferente e fragile, e del cui allontanamento mi sono molto dispiaciuta e preoccupata». «L'incontro non è stato tranquillo ma non ho mai detto che il ragazzo fosse psicotico o che io fossi un medico, ma forse semplicemente una terapeuta nel tentativo di esercizio delle sue funzioni, con un ragazzo che comunque presenta problematiche molto serie e zone del pensiero non organizzate». «E' vero che ho avuto uno scambio via WhatsApp col ragazzo, peraltro maggiorenne, ma spesso le comunicazioni avvengono in questo modo, ora, soprattutto con i giovani adulti». L'iscritta continua: «Credo tutto questo abbia contribuito a creare un clima davvero doloroso... anche se la signora non è una mia paziente, ma solo la madre di un mio paziente per breve tempo (breve ma molto significativo) il suo dolore e la sua rabbia avrebbero dovuto essere raccolti in altro modo da me, impedendomi una reazione controtransferale che sicuramente è stata troppo eccitata e*

*“personale”, ma non violenta né offensiva né denigratoria o intimidatoria nei confronti suoi  
o del marito, che ho scelto io per prima di incontrare, per aiutare il ragazzo, nonostante  
questi fosse maggiorenne, e quindi non fossi strettamente tenuta a farlo». «Il marito della  
signora è inoltre legato da rapporto di antica amicizia con il collega psicoanalista che mi ha  
inviato il giovane, e questo può aver esacerbato certi toni che da amicali, sono diventati  
ostili». «Sono disposta a spiegarvi la cosa di persona se volete ricevermi e a incontrare la  
signora se lo riterrete necessario, e se lei fosse disponibile, per chiarire e difendermi dall’idea  
di essere stata così fraintesa. Tutto questo per il bene del ragazzo mio ex paziente, che spero  
sia approdato ad altro collega, che sicuramente sarà in grado di aiutarlo più di me. Spero la  
cosa possa finire qui, anche per la mia rispettabilità professionale, a cui tengo molto, dopo  
quasi 40 anni di professione».*

*L’iscritta ricostruisce il suo Curriculum Vitae e il suo percorso professionale sia  
presso strutture pubbliche sia private. «in qualità di psicoterapeuta b/a e ricopro presso  
il Centro milanese di Psicoanalisi il ruolo di referente per l’aggiornamento scientifico  
bambino/adolescente nell’Esecutivo in carica».*

*La stessa iscritta allega lettera del 26.6.2017 di «richiamo» per la vicenda (ai sensi  
deli Art. 4, 8 della SPI), in cui si sottolinea: «siamo giunti a formulare l’ipotesi che ci sia  
stata da parte tua una sottovalutazione della complessità delle dinamiche familiari in gioco.  
Questo spiegherebbe da un lato l’interruzione del rapporto terapeutico sia con il paziente  
sia con la madre, dall’altro come mai il colloquio finale sia diventato un redderationem. Il  
fatto di avere incontrato i genitori, averli convocati durante la terapia del figlio e  
soprattutto avere « chiesto» un colloquio con la signora dopo la fine (o interruzione del  
rapporto terapeutico con il figlio può avere configurato una presa in carico da parte tua «di  
fatto» dell’intera famiglia: presa in carico compiuta per generosità ma di cui non sono stati  
del tutto chiariti condizioni e limiti con tutte le persone coinvolte...Riteniamo che ci sia*



*stata anche una sottovalutazione del peso che la diagnosi di patologia grave del figlio data («lanciata», secondo la signora ....) in un contesto non definito e poco contenitivo può aver avuto su una persona gravata dai problemi familiari».*



*Nell'audizione del 14.12.2018 l'iscritta in relazione al segreto nei confronti del paziente che era maggiorenne afferma:«era maggiorenne da poco. Io spesso con i giovani adulti ho lo stesso atteggiamento che ho con gli adolescenti, soprattutto se sono particolarmente problematici. In questo caso specifico è stata la famiglia a contattarmi. Il padre del ragazzo era un amico di un collega: mi ha inviato la coppia di genitori. Non ricordo se in quel colloquio ci fosse già il ragazzo. Comunque abbiamo fatto una serie di colloqui insieme. C'è stato un passaggio graduale dai genitori al ragazzo. Per un attimo ho preso in considerazione l'ipotesi di prendere in carico tutto il nucleo, ma comunque non sono una terapeuta familiare, e non mi sono addentrata per quella direzione. Progressivamente il ragazzo si è convinto a venire da solo in terapia. C'erano stati episodi pesanti: attacchi di panico, e forse episodi di depersonalizzazione. Il ragazzo era già stato visto dal collega, informalmente, che non l'ha preso in carico essendo un amico di famiglia».*

*Prosegue in relazione ai contatti che manteneva con i genitori «Sì: lui è molto d'accordo che io mantenga i contatti con loro, e anzi, questo lo fa sentire sgravato, perché non ne può più della relazione con loro. Mi delega completamente. Il ragazzo era a conoscenza delle cose che io raccontavo ai genitori e di quelle che invece trattenevo. Mi ha delegato la mediazione tra quello che lui pensava e la relazione con i genitori.». «...io lo sentivo molto grave e molto a rischio. Ipotizzerei una diagnosi in area di confine, con delle zone della mente non sviluppate, con dei buchi identitari molto forti. Questo è stato condiviso nel corso dell'ultimo colloquio (con la madre) per quello che io sono riuscita a fare, perché non ho avuto nemmeno il tempo. Durante il colloquio in cui ho rappresentato alla madre questa cosa nella sua pienezza, lei si è molto angosciata. Il mio comportamento è*

stato civile, anche se io mi sono sentita attaccata e certamente ho un po' reagito. A me sembrava di averli portati alla consapevolezza che non bastasse per lui un lavoro pedagogico. Io ho spiegato che la mia funzione non era di dargli un indirizzo di vita, ma cominciare con l'entrare in sintonia con lui, per poi aiutarlo da un punto di vista psicologico.». Nell'audizione prosegue «in questi mesi non ho più incontrato i genitori, ma è capitato ci sentissimo via whatsapp per questioni contingenti (esempio: la mamma preoccupata perché il ragazzo voleva lasciare l'università), e io tamponavo le situazioni di emergenza. Secondo me la madre si era già colpevolizzata rispetto alla questione familiare, perché aveva già avuto colloqui psicologici per la figlia, che in itinere ho scoperto era chiusa in casa da tempo». «I genitori non erano disponibili a fare alcun tipo di terapia. La mamma è venuta a parlare del figlio, ma i genitori non avevano disponibilità ad accettare di mettersi in discussione. La signora è andata in commissione deontologica della SPI: ha pianto 2 ore, e ha rifiutato ogni tipo di aiuto, compresa l'opportunità di incontrarmi in quella sede per chiarire. So che a un certo punto il ragazzo si era rivolto a un collega, ma non so se oggi sia ancora in carico. Sarebbe l'ideale che i genitori venissero presi in carico, ma finora non c'è riuscito nessuno». Nell'audizione aggiunge «poco prima di interrompere lui mi aveva comunicato l'intenzione di andare a un rave ed assumere funghi allucinogeni. Mi ha messo in una posizione pesante, perché lui si stava mettendo a rischio, e in più i genitori ignoravano questa cosa dell'uso di sostanze (fumava canne). Io mi sono accordata con lui che non avrei detto nulla ai genitori, ma ho chiesto che qualcuno del gruppo rimanesse vigile, e che lui mi avvertisse dei suoi spostamenti. Lui ha rispettato questa cosa, e mi ha scritto ex post dicendo che era andato tutto bene. Non so più se a questo punto siamo a luglio o a settembre. Io in seguito mi sono preoccupata che lui non stesse così male da fare qualcosa di pericoloso». «Ho deciso di convocare i genitori per sapere come fossero andate le vacanze, perché loro hanno sempre pagato la terapia, e perché c'erano delle questioni



*preoccupanti rispetto al funzionamento psichico del figlio: si metteva di fatto in situazioni di rischio su cui era necessario vigilare, ma loro non riuscivano a farlo».*



*Nell'audizione l'iscritta conclude: «è frequente che ci inviamo i pazienti, ma in questo caso, il padre e l'inviante erano amici stretti. Nelle fantasie genitoriali io non sono stata così amichevole come il loro amico, ma nemmeno così professionale da mantenere una distanza più consistente, perché durante il colloquio con la mamma effettivamente so di aver fatto un errore. Con il senno di poi si è attivata una sorta di conflitto su chi fosse una madre migliore, conflitto che non sono riuscita in quel momento a tollerare. Avrei dovuto mantenere più distacco. Mi sono fatta prendere dall'ansia di pensare al mio paziente che sentivo un po' perso, nonostante molte qualità, che però non riusciva a far fruttare. C'era anche l'accusa della madre di aver "sbagliato tutto", che ricadeva sulla mia immagine professionale rispetto all'inviante, collega psicoanalista».*

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

#### *Commissione Deontologica*

La commissione ritiene che l'iscritta abbia interferito con il diritto all'autodeterminazione e all'autonomia del proprio paziente (Art. 4. ) in quanto: *"avevo cercato di coinvolgerlo, ma lui non voleva".*

*L'incontro con la madre, descritto dall'esponente come molto pesante nei contenuti e nelle modalità, viene confermato dall'iscritta, che ne riconosce il clima particolarmente eccitato e con toni «esacerbati e ostili» da parte sua.*

*Inoltre l'iscritta non ha regolato la comunicazione riguardante l'entità del malessere psichico del paziente durante il colloquio avuto con la madre del paziente (Art. 25).*

*Si propone l'apertura ai sensi degli Artt. 4 e 25.*

*Camera di Consiglio*

Un Consigliere ritiene che l'iscritta nella fase iniziale del rapporto non abbia chiarito bene tutti gli aspetti della presa in carico e, forse, non si è accertata del livello di comprensione da parte del paziente della sua proposta. Inoltre non è riuscita a rendere sia il paziente sia i genitori consapevoli del percorso che stava mettendo in atto (Art. 24: Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato).

La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso F. P.S. / C. M ai sensi degli Artt. 4, 24, 25 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità con 12 voti favorevoli (Parolin, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n86/18)**

**La convocazione è fissata per il giorno 12/07/2018 alle ore 20:00**

**L'altro punto all'ordine del giorno non è stato discusso.**

**Alle ore 23:30 il Vicepresidente Mazzucchelli dichiara chiusa la seduta.**



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA



**Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 19/04/2018**

<b>Il Presidente</b>	<b>Il Segretario</b>	<b>La coordinatrice della</b>
<b>Riccardo Bettiga</b>	<b>Laura Parolin</b>	<b>Commissione Deontologica</b>
		<b>Barbara Bertani</b>

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA